

# TI\_GERICHTE 12.2000.138 vom 15. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.138](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.138)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.138 du 15 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.138 del 15 novembre 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Secondo l'art. 23 CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. Si ammette in particolare l'esistenza di un errore essenziale quando esso concerne l'oggetto del contratto (art. 24 cpv. 1 cifra 2 CO), l'entità della prestazione di una delle parti (art. 24 cpv. 1 cifra 3 CO) ed anche, più in generale, quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,

### E. 3

L'istanza 30 giugno 1999 (inc. DI.1999.182) di \_\_\_\_\_ è respinta.

### E. 4

Le spese di fr. 50.-- e la tassa di giudizio di fr. 500.-- sono a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 600.-- per ripetibili. IV. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 670.-- b) spese fr. 30.-- T o t a l e fr. 700.--

già anticipati dagli appellanti, sono a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 250.-- per ripetibili di appello. V. Intimazione a: - \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.